



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.

11

Data

02/05/2025

OGGETTO: ORDINANZA MISURE DI SAFETY AI SENSI EX ART. 50 C. 7 BIS E 7-BIS.1 - ART. 54 DEL D.LGS NR. 267/2000 – DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE IN ALLUMINIO E RIMOZIONE ARREDI IN USO ALLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE, IN OCCASIONE DELL'EVENTO MUSICALE "ROAD TO BATTITI 2025" CHE SI TERRÀ SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRANI, ALLA PIAZZA QUERCIA, NEL GIORNO DI DOMENICA 04 MAGGIO 2025

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dell'art. 8 D.L. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni nella L. 18 Aprile 2017, nr. 48, il quale ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del Dlgs nr. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto, a prevenire e contrastare situazione che possano favorire l'insorgere di fenomeni di illegalità ed al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e decoro urbano, anche in caso di svolgimento di specifici eventi, si possono disporre limitazioni in materia di orari di vendita anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Vista la SCIA per pubblico spettacolo/intrattenimento temporaneo dal vivo, denominato "ROAD TO BATTITI 2025" e, contestuale domanda di concessione temporanea di suolo pubblico (nr. pratica 07007270726-24042025-1657) da effettuarsi nell'area compresa tra Piazza QUERCIA, Via Statuti Marittimi Piazza Sedile S. Marco, nel giorno di Domenica **04 MAGGIO c.a.**;

Considerato che l'evento, per la tipologia e le modalità di realizzazione, richiamerà un notevole afflusso di pubblico giovane che potrebbe essere indotto ad un consumo eccessivo di bevande, che si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado ed al disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, lordura del suolo attraverso abbandono di rifiuti e contenitori di alluminio e vetro che se frantumanti possono di fatto costituire fonte di potenziale pericolo, nonché strumenti idonei a minacciare e/o offendere;

Specificato che, nel caso di specie, potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per la sicurezza urbana:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
2. la dispersione di contenitori di vetro, e/o lattine in alluminio nelle aree interessate dall' evento e/o in quelle pubbliche adiacenti;
3. l'uso improprio di bottiglie in vetro e/o lattine in alluminio su suolo pubblico e/o aree private adiacenti;
4. la presenza di arredi in uso alle attività di somministrazione (*tavoli, sedie, ombrelloni, banchi di somministrazioni e simili*), che potrebbero anch' essi, essere utilizzati quali oggetti contundenti atti ad offendere;

Richiamato l'art. 45 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del C.C. nr. 14 del 16 marzo 2015, con il quale si stabilisce il divieto di vendita per

asporto di qualsiasi bevanda posta in contenitori di vetro e/o lattina dalle h. 22:00 alle h. 06:00 del giorno successivo;

Ritenuto opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, anticipare il predetto divieto, vietando sul tutto il territorio comunale, con particolare attenzione al perimetro di sicurezza individuato nell'area di Piazza Quercia Via Statuti Marittimi, **a partire dalle ore 10:00 del giorno 04 Maggio c.a. e sino alle ore 6:00 del 05 Maggio c.a.:**

1. la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici;
2. la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, anche dispensate da distributori automatici c.d. "H24";
3. il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro e/o lattine;

Considerato altresì necessario, per le stesse motivazioni, disporre su l'intera Piazza Quercia la **RIMOZIONE** temporanea **dalle ore 05:00 del 04 Maggio c.a.** di:

1. arredi mobili del tipo sedie, tavoli, ombrelloni, posti sia su area pubblica/privata;
2. fioriere e/o attrezzature in genere che dovranno risultare inutilizzabili ed inaccessibili al pubblico;

Ritenuto inoltre di dover ordinare la rimozione dei contenitori e la chiusura dei cestini portarifiuti presenti nell'area dell'evento e nelle aree immediatamente limitrofe;

Considerato che l'adozione di un siffatto eccezionale e provvisorio provvedimento restrittivo, nel rispetto del principio di proporzionalità, è motivata dalla necessità di garantire l'incolumità, la sicurezza ed il pubblico decoro, nonché valido strumento di prevenzione del degrado urbano;

Visto il D.M. 5 Agosto 2008 (*incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*);

Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.e.i., relativo alle competenze ed ai poteri del sindaco;

Visto il vigente Regolamento di Polizia urbana;

Richiamate le direttive del Ministero dell'interno – Dipartimento Pubblica sicurezza;

Informato il Prefetto della Provincia Barletta – Andria – Trani;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un ragionevole bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

Agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività commerciali in sede fissa, in forma ambulante e/o attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, nonché ai gestori di distributori automatici "c.d. H.24", operanti su tutto il territorio comunale, **a partire dalle ore 10:00 del giorno 04 Maggio e sino alle ore 06:00 del giorno 05 Maggio 2025:**

- A. DIVIETO ASSOLUTO** di vendita per asporto di bevande alcoliche e non, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione al perimetro di sicurezza individuato nell'area di Piazza Quercia - Via Statuti Marittimi;
- B. DIVIETO ASSOLUTO** di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici avuto particolare riguardo nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico interessate dall'evento, nonché nelle strade di collegamento e confluenti nella suddetta Piazza Quercia;
- C. DIVIETO ASSOLUTO** a chiunque di introdurre e/o consumare **alcolici e/o superalcolici**, anche già in proprio possesso, nell'intera area interessata dall'evento;
- D. DIVIETO ASSOLUTO** a chiunque di introdurre e consumare bevande alcoliche e non, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine, anche già in proprio possesso, nell'intera area interessata dall'evento;
- E. E' FATTO OBBLIGO**, ai titolari delle attività di somministrazione presenti sia nelle aree direttamente interessate dall'evento che nelle zone di collegamento e confluenti in Piazza Quercia e Via Statuti Marittimi, fermo restando i divieti imposti nel punto (B), di effettuare la stessa, esclusivamente all'interno dei locali e/o nei dehors di esclusiva pertinenza, utilizzando bicchieri di carta e/o plastica, nei quali le bevande dovranno essere versate direttamente dall'esercente e/o proprio personale;

Per le stesse motivazioni si dispone altresì:

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

F. LA RIMOZIONE di tutti gli arredi mobili, del tipo sedie, tavoli, ombrelloni, posti sia su area pubblica/privata, nonché fioriere e/o ogni attrezzatura in genere che dovrà risultare inutilizzabile e/o inaccessibili al pubblico, nonché la rimozione del contenuto e la chiusura dei cestini portarifiuti.

AVVERTE

Che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni al vigente Regolamento di Polizia Urbana, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, così come previsto dall'articolo 50 c. 7-bis1 del D.Lgs. nr. 267/2000 s.m.i.

L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al punto F. comporterà la rimozione d'Ufficio in danno del soggetto inadempiente.

Che tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria siano incaricati, ciascuno per quanto di specifica competenza, dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale che verrà debitamente notificata a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale.

DISPONE

Di incaricare il Servizio Lavori Pubblici, la Polizia Locale, Ufficio Attività Produttive, ciascuno in relazione alle proprie competenze, di curare gli adempimenti per la corretta attuazione della presente Ordinanza;

Di incaricare l'U.O. - URP e Stampa al fine di assicurare l'immediata informazione circa il presente provvedimento, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ente;

Dato il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, la presente Ordinanza dovrà essere tempestivamente trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio comunale, per la sua più ampia diffusione;

Di incaricare AMIU spa per la corretta rimozione del contenuto e successiva chiusura dei cestini portarifiuti nell'area dell'evento;

Di trasmettere il presente provvedimento a:

- Prefettura Bat;
- Questura Bat;
- Comando Provinciale Carabinieri Bat;
- Commissariato di P.S.;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza TRANI;
- Comando Polizia Locale;
- All'AMIU spa.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 06 Dicembre 1971, nr. 1.034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere e/o violazione di legge, al TAR Puglia con sede in Bari, entro gg. 60 dalla pubblicazione, ovvero in via alternativa, al Presidente della Repubblica, entro il termine di gg. 120 dalla notifica e/o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, nr. 1.199.

IL SINDACO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Avv. Amedeo BOTTARO

Sindaco
BOTTARO AMEDEO / Namirial
S.p.A./02046570426